

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA

Fornitura di infrastrutture di calcolo e di storage ad alte prestazioni necessaria per l'attuazione del progetto Luna Rossa e per la realizzazione del progetto di adeguamento e consolidamento delle risorse di calcolo del CRS4 in ottica cloud

POR 14-20 Azione 2.3.1

e

Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, Strategia 2.1 Sistema Regionale dello Sviluppo Tecnologico e dell'innovazione

Lotto n. 1 CIG 8492789730

Lotto n. 2 CIG 84928032BF

Lotto n. 3 CIG 8492819FEF

Lotto n. 4 CIG 8492834C51

Lotto n. 5 CIG 8492857F4B

Lotto n. 1 CUP J76H17000120002

Lotto n. 2 CUP J72F18000060006

Lotto n. 3 CUP J72F18000060006

Lotto n. 4 CUP J72F18000060006

Lotto n. 5 CUP J72F18000060006

Lotto n. 1 CUI F01983460922201900002

Lotto n. 2 CUI F01983460922201900019

Lotto n. 3 CUI F01983460922201900018

Lotto n. 4 CUI F01983460922201900017

Lotto n. 5 CUI F01983460922201900016

Art. 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura, trasporto, consegna, installazione, cablaggio, software necessario alla configurazione, gestione e monitoraggio di infrastrutture di calcolo e di storage ad alte prestazioni necessaria per l'attuazione del progetto Luna Rossa e per la realizzazione del progetto di adeguamento e consolidamento delle risorse di calcolo del CRS4 in ottica cloud.

Con la procedura di gara in oggetto - suddivisa in cinque Lotti - si intende acquisire:

Lotto 1: Sistema complesso di storage e Calcolo ad alte prestazioni completo di infrastruttura di rete per l'interconnessione dei sistemi (Sistema Luna Rossa);

Lotto 2: Cluster di Calcolo CRS4 ad alte prestazioni;

Lotto 3: Sistema di Storage ad alte prestazioni (Storage Performante - Storage 2);

Lotto 4: Sistema di Storage capacitivo (Storage 3);

Lotto 5: Infrastruttura di rete.

Le modalità di esecuzione, le caratteristiche tecniche, gli standard tecnici e qualitativi sono dettagliati nel Capitolato Tecnico, da intendersi qui integralmente richiamato.

L'appalto dunque è suddiviso in cinque lotti funzionali come di seguito evidenziato:

Appalto	ID Lotto funzionale	Descrizione	Importo IVA esclusa	Tempo di esecuzione
Fornitura di infrastrutture di calcolo e di storage ad alte prestazioni necessaria per l'attuazione del Progetto LUNA ROSSA e per la realizzazione del progetto di adeguamento e consolidamento delle risorse di calcolo del CRS4 in ottica cloud.	LF1	LF1 - Sistema Luna Rossa	1.100.000,00€	6 mesi
	LF2	LF2 - Cluster di Calcolo CRS4	1.200.000,00€	6 mesi
	LF3	LF3 - Storage 2	800.000,00€	6 mesi
	LF4	LF4 - Storage 3	650.000,00€	6 mesi
	LF5	LF5 - Infrastruttura di Rete	450.000,00€	6 mesi

Art. 2 **Tipo di Appalto**

Il presente appalto è regolato dalle norme del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e successive modificazioni e integrazioni e, per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dal codice civile.

Il contratto sarà stipulato, secondo le norme vigenti in materia, in forma di scrittura privata, in conformità dell'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 3

Durata del contratto e luogo principale di consegna

La fornitura dovrà essere eseguita entro 6 mesi decorrenti dalla data della stipula del contratto.

Servizio di Assistenza e Manutenzione dei sistemi offerti: durata di 5 anni per tutti i lotti, secondo le modalità e nei termini indicati nel Capitolato Tecnico.

Luogo principale di consegna: sede legale e operativa dell'Amministrazione aggiudicatrice, sita in 09050 Pula, Località Piscina Manna, Edificio 1.

Art. 4

Direttore dell'esecuzione del contratto

Il CRS4, prima dell'esecuzione della Fornitura, provvederà a nominare il Direttore dell'Esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto verrà comunicato tempestivamente dalla stazione appaltante all'impresa aggiudicataria.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto e assicura la regolare esecuzione della Fornitura da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità e alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione e di affidamento.

A tal fine, il Direttore dell'Esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Art. 5

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dall'appaltatore.

Art. 6

Modifica del contratto

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le varianti, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, possono essere introdotte e autorizzate solo nei casi e modalità stabiliti dall'art. 106 comma 1, lettere b), c) e d) e commi 7, 8 e 14 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 7

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Art. 8

La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione

Il Direttore dell'Esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

Art. 9

Verifica di conformità

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Per la disciplina della Verifica di Conformità si applica quanto disposto dall'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Art. 10

Penali

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

La penale di cui al presente articolo può essere applicata sino alla misura massima complessiva del 10 (dieci) per cento di detto ammontare netto contrattuale, oltre la quale il CRS4 si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, da parte del CRS4, a mezzo posta elettronica certificata, avverso la quale la Ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della pec contenente la suddetta contestazione.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 11

Risoluzione del contratto per inadempimento

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Art. 12

Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui al precedente articolo 10, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore, nella esecuzione dell'appalto;
- ingiustificata sospensione della Fornitura;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- subappalto non autorizzato;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;

- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e nel Codice Etico del CRS4.

Nelle ipotesi sopra indicate, il contratto verrà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito della contestazione, da parte del CRS4, all'appaltatore, previamente o contestualmente, alla dichiarazione, inviata tramite posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo 12.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese sopportate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto, nonché delle spese sopportate per la ripetizione dell'eventuale procedura d'appalto.

Il CRS4 ha facoltà di differire il pagamento al momento della risoluzione al fine di quantificare il danno che l'appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

Art. 13 **Recesso**

Il CRS4 si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'appaltatore possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi all'appaltatore tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Per tutto quanto non regolamentato nel presente articolo, si rimanda all'articolo 109 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 14 **Servizi di messa in funzione del sistema** **Specifiche del servizio di garanzia, assistenza e manutenzione**

Le offerte devono garantire il servizio di messa in funzione del sistema articolato in:

- *manutenzione preventiva*: consiste negli interventi (regolazioni, controlli, sostituzioni) finalizzati all'ottimizzazione ed all'aggiornamento dei sistemi oggetto della fornitura;
- *manutenzione correttiva*: consiste sia nella riparazione dei guasti, blocco o altro inconveniente che dovesse verificarsi durante la messa in funzione del sistema che nella messa a disposizione di tutte le parti di ricambio in sostituzione e nell'esecuzione delle prove e dei controlli necessari a garantire il ripristino del



pieno funzionamento del sistema.

Il Fornitore, in collaborazione con il Costruttore degli apparati, deve prevedere e offrire, per un periodo pari a 5 anni decorrenti dalla data della verifica di conformità della fornitura con esito positivo, il servizio di garanzia, assistenza e manutenzione che assicuri il mantenimento nel tempo degli apparati in uno stato di funzionamento idoneo allo svolgimento delle funzioni cui sono preposti.

Si richiede il servizio di garanzia, assistenza e manutenzione che includa:

- a) flow Chart del servizio di Assistenza e Manutenzione;
- b) service Level Agreement (SLA) offerti per la risoluzione di guasti e problematiche tecniche;
- c) descrizione della struttura di Technical Assistance Center (TAC) del Costruttore;
- d) descrizione del Trouble Ticket System del Costruttore;
- e) descrizione della struttura del personale;
- f) supporto on-site, dislocazione territoriale e qualifica del personale.
- g) descrizione e ciclo temporale delle manutenzioni ordinarie preventive sugli apparati;
- h) documentazione su eventuali Sub-Fornitori.

Il servizio di Garanzia, Assistenza e Manutenzione degli apparati erogato dal Fornitore in collaborazione con il Costruttore dovrà includere:

1. Servizio di risoluzione dei guasti;
2. Interventi di Manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria;
3. Reportistica sui Servizi di Assistenza e Manutenzione
4. Servizio di aggiornamento software

Art. 15

Corrispettivo, fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo complessivo e omnicomprensivo spettante all'affidatario, sempre che l'appalto sia stato regolarmente ed interamente eseguito e verificato con esito positivo, sarà conforme e corrispondente alle condizioni economiche ed ai prezzi proposti nell'offerta economica e, comunque, nel contratto.

Il predetto corrispettivo sarà considerato fisso ed invariabile, nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto ed adempimento delle modalità, delle prescrizioni e delle specifiche indicate nel presente documento, nella Scheda Tecnica, nell'offerta presentata in sede di gara e, comunque, nel contratto.

Tutte le spese ed oneri derivanti all'affidatario per la corretta esecuzione del contratto saranno considerati remunerati dal prezzo offerto. Il corrispettivo sarà pertanto determinato dall'affidatario, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e comprensivo di ogni relativo rischio.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, in un'unica soluzione a seguito di positiva verifica e collaudo, salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

La fattura elettronica dovrà essere intestata a "CRS4 S.r.l. Uninominale, P.I.V.A. 01983460922, da inviarsi per il tramite dello SDI, Sistema di Interscambio, al seguente codice ufficio: UFECZH.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla verifica con esito positivo del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

La fattura dovrà contenere il chiaro riferimento alla presente procedura ed indicare sia il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), il Codice Unico di Progetto (C.U.P.), sia l'oggetto del contratto.

Gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei pagamenti saranno conteggiati nel caso in cui il superamento di tale termine sia imputabile direttamente al CRS4.

Si precisa che ai sensi e per gli effetti delle verifiche di cui all'articolo 3 del Decreto Legge 30 settembre 2005 n. 203 e successive modifiche, i pagamenti sono vincolati all'accertamento dell'inesistenza di carichi esattoriali pendenti.

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso vengano contestate all'Appaltatore inadempienze nell'esecuzione della fornitura che abbiano comportato l'applicazione delle penali di cui all'articolo 10.

Per l'erogazione dell'anticipazione valgono i presupposti e condizioni fissati dall'articolo 35, comma 18 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 15 bis **Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto**

Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#).

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 16 **Tracciabilità dei Flussi Finanziari**

Ai fini del pagamento della Fornitura in oggetto, per assicurare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge del 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, il rappresentante legale della Ditta Appaltatrice dovrà trasmettere entro 7 (sette) giorni dalla richiesta del CRS4, a seguito di aggiudicazione:

gli estremi del/i conto/i bancario o postale dedicato/i o altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita) ed il codice fiscale dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul/i predetto/i conto/i.



La Ditta Appaltatrice si impegna a comunicare al CRS4 ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

La Ditta Appaltatrice si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione al CRS4 e alla Prefettura - Ufficio territoriale del governo della provincia di Cagliari - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La Ditta Appaltatrice accetta che l'Amministrazione provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario o tramite altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato, secondo quanto disposto dal contratto in questione.

L'Appaltatore, con la sola partecipazione all'appalto in oggetto, riconosce automaticamente al CRS4 la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso gli Istituti di credito o la società Poste Italiane S.p.A., così come previsto dalla citata legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Art. 17

Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip

In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 18

Revisione dei prezzi delle forniture

Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione immediata della prestazione.

Art. 19

Garanzia Provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del Codice dei Contratti, l'offerta degli operatori economici deve essere corredata da una garanzia fideiussoria denominata garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del prezzo base dell'appalto e quindi pari ad € 22.000,00 (euro ventiduemila/00) per il Lotto n. 1; € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) per il Lotto n. 2; € 16.000,00 (euro sedicimila/00) per il Lotto n. 3; € 13.000,00 (euro tredicimila/00) per il Lotto n. 4; € 9.000,00 (euro novemila/00) per il Lotto n. 5, costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 93 del Decreto legislativo n. 50 del 2016.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa.

La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'affidamento dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

A norma dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 e 104 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.

Tale previsione (art. 93 comma 8 del codice) non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi del comma 8-bis della norma sopra citata, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9.

La cauzione provvisoria dovrà essere presentata in formato elettronico con firma digitale del garante.

L'importo della garanzia provvisoria può essere ridotto nelle percentuali indicate dall'art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo comma 7.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Ai fini di tale riduzione si precisa che, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle certificazioni e/o requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'affidatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri operatori economici partecipanti alla gara, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, sarà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto affidamento.

Art. 20 **Garanzia definitiva**

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.



La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 21

Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 22

Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 23

Divieto di cessione del contratto. Subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Art. 24

Obbligo di osservanza del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e Codice Etico del CRS4

L'aggiudicatario, dichiarando di conoscere e di accettare il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo nonché il Codice Etico del CRS4, predisposti in attuazione del decreto legislativo n. 231 del 2001 e s.m.i. e pubblicati sul sito internet www.crs4.it, si obbliga a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti in tali documenti.

La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e nel Codice Etico, darà la facoltà al CRS4 di risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, comunicando per iscritto, mediante posta elettronica certificata, all'impresa fornitrice la volontà di volersi avvalere della presente clausola, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.

Art. 25

Patto d'Integrità del CRS4

L'operatore economico si obbliga ad accettare espressamente e senza riserve le condizioni tutte del Patto di integrità del CRS4, che verrà sottoscritto fra la stazione



appaltante e l'operatore economico, i cui doveri sono riportati nell'allegato 9 al Disciplinare di Gara, da intendersi qui integralmente richiamato.

Art. 26
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 27
Foro competente

Le controversie che dovessero sorgere tra il CRS4 e l'Appaltatore, in ordine all'interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione dell'appalto, qualora non si dovessero risolvere in via amichevole tra le parti, sono demandate esclusivamente al giudice ordinario del Foro di Cagliari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 28
Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) si fa presente che il trattamento dei dati personali, eseguito con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla procedura in oggetto, sia per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, e comunque per finalità di interesse pubblico e per adempiere obblighi legali.

Ai sensi della L. 69/2009 e del D.Lgs. n. 33/2013, i dati raccolti in riferimento al presente avviso potranno essere trattati e diffusi in forma di pubblicazione sul sito internet dell'Ente, per ragioni di pubblicità e trasparenza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità di istruire la procedura di affidamento.

I dati in argomento potranno essere comunicati, per le finalità sopra indicate e tenuto conto delle specifiche competenze e funzioni, ad altre strutture del CRS4, nonché a Sardegna Ricerche e alla Regione Autonoma della Sardegna.

I dati personali non verranno trasferiti a Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea e non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

In base all'articolo 15 e seguenti del GDPR, gli interessati possono esercitare (mediante richiesta al titolare) in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), quale autorità di controllo, e il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria.

Il Titolare del trattamento è il CRS4 con sede in Pula, Località Piscina Manna, Edificio 1, PEC crs4@legalmail.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) potrà essere contattato all'indirizzo email: dpo@crs4.it.



Il DPO è contattabile per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti.

In ogni caso si rimanda a quanto stabilito nell'allegato 10 "Informativa per il Trattamento dei Dati Personali" al Disciplinare di Gara, da intendersi qui integralmente richiamato.

Art. 29
Norma di chiusura

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.